



Regolamento di condono delle note relative interventi di soccorso e trasporto applicabili ai Donatori della Croce Verde Lugano

Rev. 1

Redatto: Direzione
Validato: Tami Filippo

Settore documentazione:
AMFI - Amministrazione
e Finanze

Codice categoria: REG

Codice documento:
2020/00033

Pubblicato: 08/09/2021

Premessa

La Croce Verde Lugano (CVL), nell'ambito dell'applicazione della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei Servizi autoambulanze, è ufficialmente autorizzata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, a gestire il servizio Autoambulanze nel territorio affidatole (Luganese).

Le prestazioni di soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste dalle apposite convenzioni stipulate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze FCTSA (della quale la CVL è membro attivo) e Santésuisse Ticino. Le tariffe sono ufficialmente approvate dal Consiglio di Stato.

La Legge Federale sull'Assicurazione Malattia LAMal, nell'ambito della copertura obbligatoria, riconosce solamente una partecipazione del 50% alle spese di salvataggio e trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino. Il paziente è pertanto chiamato a coprire di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari la quota non coperta dall'assicurazione obbligatoria.

La Croce Verde Lugano intende offrire alle persone che la sostengono finanziariamente la possibilità di contenere la loro partecipazione finanziaria ai costi nel caso dovessero far capo alle sue prestazioni di soccorso e trasporto.

È considerato Donatore

- La persona singola (di sesso maschile o femminile) che dona un importo di almeno 40 CHF
- La famiglia (padre, madre, e figli fino al compimento del 20mo. anno di età) che dona un importo di almeno 70 CHF.

Durata della condizione di Donatore

365 giorni dalla data successiva a quella del timbro postale relativo al versamento del contributo.

Validità

I dati anagrafici presenti sulla cedola di versamento devono essere completi e leggibili in modo da permettere di risalire senza errore al mittente.

Diritto di recesso della donazione.

Il donatore ha il diritto di recedere dalla sua decisione di donazione entro 7 giorni dalla stessa e può richiedere la restituzione dell'importo versato. A decorrere da tale termine la donazione è considerata definitiva.

Agevolazioni

La Croce Verde Lugano può concedere al Donatore un'agevolazione sulla fattura, emessa per un intervento di soccorso e/o trasporto medicalmente necessario¹, equivalente alla parte non coperta dall'assicurazione malattia obbligatoria^o dall'assicurazione infortuni e da eventuali assicurazioni complementari.



Regolamento di condono delle note relative interventi di soccorso e trasporto applicabili ai Donatori della Croce Verde Lugano

Rev. 1

Redatto: Direzione
Validato: Tami Filippo

Settore documentazione:
AMFI - Amministrazione
e Finanze

Codice categoria: REG

Codice documento:
2020/00033

Pubblicato: 08/09/2021

La franchigia e la partecipazione personale ai costi per le cure ambulatoriali, secondo quanto previsto dall'art. 64 cpv. 8 dalla Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal), sono comunque escluse dall'agevolazione.

L'agevolazione sarà concessa per **una prestazione** di soccorso e/o trasporto eseguita

- per la persona che ha versato il contributo di Donatore singolo
- per un membro della famiglia che ha donato la quota per famiglia

effettuata nel periodo di validità della condizione di Donatore (1 anno).

Modalità di concessione dell'agevolazione

In caso di intervento dell'ambulanza, la persona interessata è tenuta a comunicare alla CVL i dati relativi alle proprie coperture assicurative e la propria condizione di Donatore.

Previo accertamento, CVL confermerà per scritto l'ammontare della somma di cui il Donatore potrà beneficiare.

Pregassona, giugno 2016

Per la Croce Verde Lugano

Il presidente

avv. Ilario Bernasconi

Il segretario

dr. sc. ec. Diego Medici

¹ Confermata da un certificato medico